

# **SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA**

## **REGOLAMENTO AMMISSIONE A SOCIO**

### 1. Competenza

1.1 Per essere ammesso quale Socio è necessario presentare domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione della Società.

1.2 La domanda di ammissione a Socio regolarmente presentata è esaminata dal Segretario del Consiglio di Amministrazione per la verifica del rispetto delle forme statutarie e regolamentari.

1.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla domanda di ammissione a Socio preventivamente vagliata, ai sensi del precedente comma 2, dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

### 2. Requisiti

2.1 L'aspirante Socio deve essere titolare di almeno 300 azioni.

2.2 Non possono essere accettate le domande di ammissione a Socio di chi non professi la Religione Cattolica e non abbia manifestato sentimenti di adesione alle Opere Cattoliche.

2.3 Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche di maggiore età. Possono inoltre assumere la qualifica di Socio le persone giuridiche e gli enti collettivi di ogni tipo, gli organismi di investimento collettivo del risparmio in qualsiasi forma ("OICR"), con esclusione di quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 9 e fermo quanto statuito dall'art. 10 dello Statuto con riguardo al loro spirito informatore (cfr. successivo punto 3.4).

2.4 Non possono essere ammessi quali Soci:

- i dipendenti e gli Agenti della Società o di sue controllate;
- le persone fisiche interdette, inabilite, fallite per il periodo della procedura concorsuale o che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- le persone fisiche o giuridiche o altri enti che esercitino attività direttamente o indirettamente in concorrenza con l'attività della Società.

2.5 Le domande di ammissione avanzate da soggetti iscritti al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi ovvero da enti od organismi che ne tutelino o curino gli interessi ovvero e comunque da enti od organismi aventi finalità analoghe a quelle di ovvero relative a soggetti non ammissibili a Socio, a norma di Statuto o regolamenti della Società, devono intendersi come non ricevibili, secondo il giudizio preliminare degli uffici competenti.

### 3. Procedura

3.1 L'aspirante Socio deve presentare domanda scritta tramite la compilazione dell'apposito modulo numerato, distinto per persona fisica e persona giuridica, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società e dalla stessa fornito. La domanda deve essere presentata in originale presso Cattolica Assicurazioni – Uff. Relazione Soci – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona oppure trasmessa tramite PEC all'indirizzo: [serviziosoci@pec.gruppocattolica.it](mailto:serviziosoci@pec.gruppocattolica.it).

3.2 L'aspirante Socio persona fisica deve rilasciare esplicita dichiarazione che attesti quanto previsto dal precedente punto 2.2 e distintamente ai precedenti punti 2.4 e 2.5.

3.3 L'aspirante Socio persona fisica deve essere presentato da un Socio, mediante la firma apposta da quest'ultimo sul modulo.

3.4 Nel valutare le domande di ammissione a Socio proposte da persone giuridiche ed enti collettivi, ai fini di cui al precedente punto 2.3, il Consiglio di Amministrazione in particolare tiene conto:

- delle finalità istituzionali degli stessi, come risultanti dai rispettivi Statuti o documenti equivalenti, che non dovranno essere contrarie alla Religione Cattolica;
- di eventuali elementi fattuali che, portati alla sua attenzione, manifestino inequivocabilmente l'adozione, da parte della persona giuridica od ente collettivo, di finalità contrarie alla Religione Cattolica (ad esempio: edizione e/o diffusione di pubblicazioni anti Cattoliche).

Il Consiglio di Amministrazione, conseguentemente, non svolge alcuna valutazione sulle caratteristiche personali dei risparmiatori partecipanti ad enti collettivi di investimento, dei Soci o dei partecipanti della persona giuridica od ente collettivo, dei suoi Amministratori od organi direzionali comunque denominati, nonché su colui che rappresenta la persona giuridica o l'ente verso la Società.

3.5 Al modulo deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari rilasciata da Intermediario autorizzato, attestante la titolarità in capo all'aspirante Socio di almeno 300 azioni. Alla data di presentazione della domanda tale certificazione deve avere una validità residua di almeno 60 giorni;
- b) fotocopia di un documento di identità in corso di validità nonché di un documento attestante il codice fiscale dell'aspirante Socio persona fisica o del legale rappresentante se persona giuridica od ente collettivo;
- c) per le persone giuridiche/enti collettivi: copia dello Statuto vigente e una visura camerale aggiornata a massimo 30 giorni prima della data di presentazione della domanda.

3.6 Al fine di rafforzare e meglio circostanziare la dichiarazione inerente l'art. 10, comma 2, dello Statuto, e più in generale il profilo dell'aspirante Socio, in fase istruttoria la Società può richiedere ogni informazione utile alla corretta valutazione della domanda ed esaminare ulteriori elementi oggettivi di giudizio.

3.7 Il Consiglio di Amministrazione decide in merito alla domanda di ammissione a Socio entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa regolarmente presentata ed integralmente e correttamente compilata. Della deliberazione è data notizia all'interessato entro quindici giorni di calendario dalla seduta del Consiglio di Amministrazione.

3.8 Il diniego dell'ammissione a Socio è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle norme statutarie, agli scopi e agli interessi oggettivi della Società, incluso quello alla sua autonomia, e allo spirito della forma cooperativa. Ai fini della valutazione il Consiglio di Amministrazione tiene conto, in relazione all'interesse della Società, dell'attività professionale svolta e di eventuali rapporti, pregressi o in atto, tra i soggetti che hanno presentato la domanda ovvero imprese o enti ad essi correlati e la Società e il relativo Gruppo.

3.9 Il Consiglio di Amministrazione riterrà non ammissibili e, qualora già ammessi potrà dichiarare decaduti, la persona fisica o giuridica o l'ente collettivo che si sia reso responsabile di atti dannosi o comunque pregiudizievoli per la Società e la reputazione della stessa o in contrasto con la normativa vigente, lo Statuto, gli interessi della Società o lo spirito della forma cooperativa, ovvero che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli articoli 9 e 10 dello Statuto ovvero ponesse in essere attività incompatibili con quanto previsto dall'art.10 dello Statuto.

#### 4. Iscrizione a Libro Soci

L'iscrizione a Libro Soci ha effetto il giorno della delibera consiliare di ammissione.

#### 5. Domande di ammissione a seguito di dichiarazione di decadenza art. 18, comma 1, dello Statuto

Nel caso si tratti di domanda di ammissione presentata da soggetto, già Socio, che sia stato dichiarato decaduto da parte del Consiglio di Amministrazione in base al disposto dell'art.18, comma 1, dello Statuto non è necessaria la firma del Socio presentatore, di cui al precedente punto 3.3. Tale fattispecie, si applica nel caso la domanda di ammissione venga presentata entro sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza (art. 18, comma 1, dello Statuto) e potrà essere applicata al medesimo Socio in una sola occasione.

#### 6. Vigenza del Regolamento

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 2 agosto 2018 ed entra in vigore dal 2 agosto 2018.

Approvazioni precedenti:

- 15 dicembre 2010
- 24 ottobre 2012

- 10 settembre 2014
- 12 novembre 2014
- 13 maggio 2015